

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 842 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Federico GARGIULO, Federico ROSSINI, Fabio TALPA e della società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICO GARGIULO, all'epoca dei fatti collaboratore della gestione sportiva della società ASD Roccasecca T. San Tommaso, in violazione dell'art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n.1 s.s. 17-18 S.G.S, nonché dell'art. 23 delle NOIF, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento, per aver svolto le mansioni di allenatore in favore della società ASD Roccasecca, categoria Juniores Regionale, s.s. 17-18 in occasione delle gare ufficiali, eludendo la normativa federale;

FEDERICO ROSSINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Roccasecca T. San Tommaso, in violazione dell'art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n.1 s.s. 17-18 e 18-19 S.G.S. nonché dell'art. 23 delle NOIF, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento, per non aver tesserato in favore della società ASD Roccasecca T. San Tommaso, categoria Juniores Regionale, dopo le dimissioni del tecnico Davide Abbate, in occasione della s.s. 2017-2018, nonché dopo l'esonero del tecnico Luciano Rossini, in occasione della s.s. 2018-2019, altro allenatore iscritto al Settore Tecnico, consentendo e non impedendo ai collaboratori della gestione sportiva, sigg. Talpa Fabio e Gargiulo Federico, di svolgere le mansioni di allenatore in favore della società ASD Roccasecca, categoria Juniores Regionale, s.s. 17-18 e 18-19 durante le gare ufficiali, eludendo la normativa federale;

FABIO TALPA, all'epoca dei fatti collaboratore della gestione sportiva della società ASD Roccasecca T. San Tommaso, in violazione dell'art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n.1 s.s. 17-18 e 18-19 S.G.S, nonché dell'art. 23 delle NOIF, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento, per aver svolto le mansioni di allenatore in favore della società ASD Roccasecca categoria Juniores Regionale, s.s. 17-18 e 18-19 in occasione delle gare ufficiali, eludendo la normativa federale;

A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Federico GARGIULO, Federico ROSSINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO e Fabio TALPA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il Sig. Federico GARGIULO, 2 mesi di inibizione per il Sig. Federico ROSSINI, due mesi di inibizione per il Sig. Fabio TALPA e € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina